

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2632

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MORRONE

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato

Presentata il 29 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intende delineare un equilibrio tra la certezza e la prevedibilità del diritto, da una parte, e l’efficienza e la responsabilizzazione delle imprese, dall’altra parte, sfruttando appieno il potenziale di un’organizzazione nel prevenire il rischio di reato e scongiurando, nei limiti del possibile, il cosiddetto « senno di poi » cui è esposto il giudizio *ex post* sull’idoneità del sistema di prevenzione attuato dagli enti. Nel perseguire questo obiettivo di fondo, la presente proposta di legge si muove su due direttrici principali: in primo luogo, restituire tassatività alle ipotesi di colpa di organizzazione, attraverso una più precisa definizione dei criteri di imputazione e una più articolata descrizione del modello organizzativo e, in secondo luogo, accentuare la dimensione premiale, anche *ex post*, della

disciplina recata dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, senza rinunciare al richiamo alla necessità di predisporre un’organizzazione efficace e adeguata alla prevenzione degli illeciti.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo recante novelle di modifica puntuale o di integrazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 231 del 2001. All’articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, viene affrontata la questione della natura della responsabilità degli enti, lungamente dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sino dall’introduzione della disciplina. Già nella relazione ministeriale del decreto legislativo n. 231 del 2001 si era evidenziato che l’opzione per la natura amministrativa era stata adottata solo in ossequio a un’espressa indicazione di cautela della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, rile-

vando, tuttavia, l'assenza di « insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti ». La stessa giurisprudenza maggioritaria si è espressa per la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti (si vedano, le sentenze della Corte di cassazione, sezione VI penale, n. 23401 del 15 giugno 2022, n. 33044 del 25 gennaio 2018 e n. 4176 del 13 settembre 2017). A livello europeo, inoltre, e ancora di più nei Paesi di tradizione anglosassone, quali gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, la natura della responsabilità degli enti collettivi è espressamente qualificata come penale: in Francia, dall'articolo 121-2 del *code pénal*, in Spagna, dall'articolo 31-bis del *codigo penal*, in Irlanda, dal *Criminal Justice – Corruption Offences – Act 2018*, in Belgio, dall'articolo 5 del *code pénal*, nei Paesi Bassi, dall'articolo 51 del *Wetboek van Strafrecht*. Nonostante non vi fossero ragioni ostative all'espressa qualificazione come penale anche nel nostro ordinamento, nella presente proposta di legge si è comunque ritenuto di non definire la natura della responsabilità degli enti e, pertanto, la locuzione « responsabilità amministrativa » contenuta nella rubrica del capo I del decreto legislativo n. 231 del 2011 è stata sostituita dalla locuzione, più neutra, « responsabilità da reato », in tal modo volendo, da un lato, mettere in evidenza l'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato della persona fisica e, dall'altro lato, confermare contestualmente la stretta connessione di dipendenza tra l'illecito e il reato. Conseguentemente, nell'articolato la locuzione « responsabilità amministrativa » è stata sostituita dalla locuzione « responsabilità da reato » e le parole « amministrativa », « amministrative », « amministrativo » e « amministrativi » sono state soppresse.

All'articolo 1, comma 1, lettera e), che dispone la sostituzione integrale dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001, si provvede alla ridefinizione dei limiti soggettivi di applicazione della responsabilità degli enti. Il nuovo testo del comma 2 del citato articolo 1 del decreto viene arricchito della precisazione riguardo la

natura collettiva degli enti a cui si applica la normativa in questione. Si tratta di un dato ormai acquisito dalla prassi, ma si è ritenuto opportuno positivizzarlo al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla non applicabilità della disciplina alle ditte individuali, dubbio peraltro già fugato dalla giurisprudenza maggioritaria (si veda, la sentenza della Corte di cassazione, III sezione penale, n. 45534 del 13 novembre 2023). Tale precisazione lessicale non inficia la certa operatività, in astratto, della disciplina rispetto alle società unipersonali, come ammesso, a talune condizioni, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nelle recenti sentenze della VI sezione penale, n. 45100 del 16 febbraio 2021, e della III sezione penale, n. 42611 del 21 novembre 2024).

L'intervento di modifica più rilevante sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicabilità della disciplina recata dal decreto legislativo n. 231 del 2011 si rinviene nel nuovo testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto e riguarda l'esclusione degli enti di piccole dimensioni. A tale proposito, la Corte di cassazione ha distinto il profilo formale di assoggettamento degli enti a tale disciplina da quello sostanziale, evidenziando la necessità di accertare in concreto, in base a parametri oggettivi e dimensionali, l'effettiva autonomia della società rispetto agli interessi personali del socio (si veda, la sentenza della Corte di cassazione, III sezione penale, n. 22082 del 12 giugno 2025). In questa direzione si muove la presente proposta di legge, optando per escludere dall'ambito soggettivo di applicazione gli enti di piccole dimensioni e aderendo così ai suggerimenti di parte della letteratura in materia.

Si prevede un doppio criterio selettivo degli enti di piccole dimensioni: l'uno, con riguardo al rapporto tra l'assetto amministrativo e il controllo dell'ente, per cui si richiede un'effettiva autonomia gestionale e organizzativa dell'ente medesimo per il perseguimento dell'oggetto sociale rispetto agli interessi dei soggetti che, anche di fatto, lo controllano; l'altro, dimensionale (aziendalistico), che si rifà in larga misura ai criteri selettivi, già previsti nell'ordinamento, per

le microimprese o per le imprese minori. Allo scopo di arginare potenziali fenomeni elusivi di frammentazione dell'attività economica in più unità di piccole dimensioni, si è precisato, al nuovo comma 5, che non può considerarsi ente di piccole dimensioni la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese.

All'articolo 1, comma 1, lettera f), viene modificato in più punti l'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sempre sul tema dei soggetti. Al riguardo, si estende espressamente la giurisdizione italiana agli enti con sede legale nell'Unione europea o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica, recependo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità (si veda, la sentenza della Corte di cassazione, VI sezione penale, n. 11626 dell'11 febbraio 2020). Infine, viene riconfermato il principio del *ne bis in idem* transnazionale: l'ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non può essere nuovamente processato per il medesimo fatto, distinguendo però tra gli enti aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea e quelli aventi sede in un Paese terzo, per i quali è necessaria la deliberazione ordinaria della sentenza di condanna o di assoluzione.

All'articolo 1, comma 1, lettera g), si dispone la sostituzione integrale dell'articolo 5, introducendo, al nuovo comma 2, una disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato-presupposto colposo, in linea con le indicazioni giurisprudenziali sulla riferibilità dell'interesse o vantaggio alla condotta e non all'evento (si veda, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 38343 del 18 settembre 2014), subordinando l'esistenza dell'interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un'effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico. Il nuovo comma 3 dell'articolo 5 estende la responsabilità all'ente controllante per gli illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati, ogniquale volta tali condotte favori-

scano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell'ente controllante. Tale disposizione ha una indubbia portata innovativa e affronta il tema della circolazione della responsabilità all'interno dei gruppi di imprese. Con la disposizione in parola si esplicita anzitutto che l'interesse che può coinvolgere la responsabilità della società controllante (*holding*) non è un mero interesse di gruppo, ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare o che si concretizzi in un interesse o un vantaggio specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento. In questo quadro, tuttavia, si estende la responsabilità della società controllante anche all'ipotesi, che allo stato sarebbe da escludere, in cui il reato sia commesso esclusivamente da soggetti appartenenti alle società controllate: se, da un lato, quindi, il reato deve essere commesso proprio nell'interesse della capogruppo, dall'altro lato, si onera chi svolge attività di direzione e coordinamento di una attività di organizzazione e prevenzione degli illeciti, secondo i criteri di cui al nuovo articolo 6, commessi dalle controllate nel suo interesse o vantaggio. Il nuovo comma 4 dell'articolo 5, infine, riposiziona e conferma l'esimente per le condotte compiute nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

All'articolo 1, comma 1, lettera h), si dispone la sostituzione integrale dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo una disciplina unitaria del criterio di imputazione soggettiva, che elimina la distinzione vigente tra il fatto commesso dal soggetto apicale e quello commesso dal soggetto a questi subordinato e stabilisce che l'ente è responsabile:

1) se l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie;

2) se non è stato affidato all'organismo di cui al (nuovo) articolo 7-bis il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale modello;

3) se è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 6 prevede una clausola di equivalenza delle strutture organizzative adottate da enti con sede fuori dal territorio nazionale, purché abbiano caratteristiche analoghe a quelle stabilite dai nuovi articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001 e siano idonee a ridurre il rischio del verificarsi di reati dello stesso tipo di quello realizzato. Ciò, peraltro, assume particolare rilevanza nei gruppi multinazionali alla luce della estensione, di cui al citato articolo 5, comma 3, della responsabilità alla capogruppo per i fatti commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti appartenenti alle controllate. In linea con le modifiche proposte sulla natura sostanzialmente penale della responsabilità dell'ente, si è altresì previsto il superamento della presunzione di responsabilità nel caso di reati commessi da soggetti apicali, allineando la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001 ai principi del processo accusatorio. Deve evidenziarsi, in particolare, il criterio di imputazione prescelto: il canone della idoneità a ridurre il rischio, che è stato adottato in tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 che attualmente si richiamano alla « idoneità del modello a prevenire », prende atto, da un lato, di un ineliminabile e positivo, come si è detto in letteratura, « rischio consentito organizzativo » che deve essere preservato per incentivare margini di fiducia relazionale nelle organizzazioni, funzionali altresì alla emersione degli illeciti o dei mancati incidenti e, dall'altro lato, dell'impossibilità, molto spesso, di adottare cautele preventive che promettano *ex ante* e rivelino *ex post* una capacità impeditiva del reato, specie qualora si tratti di reati dolosi. Ciò dovrebbe contribuire a una maggiore prevedibilità nell'applicazione della disciplina e a evitare le distorsioni cognitive del « senno di poi » che spesso si manifestano in giurisprudenza.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 6 conferma la misura della confisca « a chiusura », attualmente prevista dal vigente comma 5 dell'articolo 6. La collocazione di tale disposizione è sottolinea la sua operatività anche in caso di assenza di respon-

sabilità dell'ente, qualora il reato abbia comunque generato un profitto in capo a esso.

All'articolo 1, comma 1, lettera i), si prevede la sostituzione integrale dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Al comma 1, si descrive in modo più tassativo il modello di organizzazione, gestione e controllo, in un sistema tripartito composto da una parte generale, da una parte speciale e dai protocolli operativi, ridefinendo in chiave organica e dettagliata l'intero impianto della *compliance*. Al comma 2, la parte generale prevede: la descrizione completa della configurazione societaria, degli organi di amministrazione e controllo, del sistema di procure e deleghe, un codice etico strutturato, con un'introduzione normativa, i destinatari, le modalità di formazione, i principi etici e le norme comportamentali, le modalità di accertamento delle violazioni, l'istituzione dei canali di segnalazione interni conformi al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, un sistema disciplinare graduato per ruolo, un organismo di vigilanza (OdV) definito nella sua composizione e nei suoi poteri e le fonti di informazione, tramite la disciplina dei flussi informativi. Al comma 3, la parte speciale dettaglia i reati-presupposto, la mappatura delle attività e dei processi a rischio, i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali dei protocolli operativi. Al comma 4, i protocolli di prevenzione operativi designano un responsabile del processo a rischio-reato, regolano la segregazione delle funzioni, disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e definiscono modalità di monitoraggio e controllo da parte del personale e della dirigenza. Al comma 5, in particolare, si introduce l'obbligo di aggiornamento periodico del modello in relazione ai mutamenti organizzativi, alle modifiche normative e ai risultati delle verifiche, mentre, al comma 6, si dispone che le attività di informazione e formazione sono obbligatorie, continue ed estese a tutto il personale e ai soggetti coinvolti.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), introduce gli articoli aggiuntivi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001. Il nuovo

articolo 7-*bis* disciplina in maniera puntuale la composizione e le attribuzioni dell'OdV, rafforzandone il ruolo e assegnandogli la responsabilità di garantire il funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi. A tal fine, l'OdV può avere accesso senza restrizioni a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale e deve essere dotato di risorse economiche e strumentali proporzionate alla dimensione dell'ente e alla complessità del sistema aziendale. Al comma 3 si stabiliscono i requisiti di composizione, prevedendo un collegio di almeno tre membri dotati di capacità professionali adeguate ai rischi identificati, compreso almeno un professionista iscritto in uno degli albi professionali individuati dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, ed escludendo espressamente, nelle società di capitali, l'affidamento delle sue funzioni a chi ricopre il ruolo di membro del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, al fine di assicurare una maggiore specializzazione, competenza e dedizione alla riduzione del rischio-reato. Infine, al comma 7, si introduce una disciplina semplificata per gli enti con meno di trenta dipendenti, autorizzando la nomina di un organismo monocratico interno, purché diverso dai soggetti apicali e munito dei medesimi caratteri di autonomia, professionalità e competenza. L'OdV ha la funzione di preservare l'adequatezza del sistema di prevenzione, senza però assurgere al ruolo di garante rispetto alla commissione di specifici reati: l'attività di controllo dell'organismo è di secondo livello, di carattere sistemico, esterna al processo decisionale e, dunque, non si caratterizza per l'esercizio poteri impeditivi.

Il nuovo articolo 7-*ter* prevede un regime semplificato per gli enti di medie dimensioni, estendendolo anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che alla composizione dell'OdV. Il sistema semplificato di organizzazione e gestione per tali enti, in deroga agli articoli 6, comma 1, lettera a), e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, come modificati dalla presente

proposta di legge, si fonda sui principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, partecipazione attiva dei lavoratori, formazione essenziale obbligatoria e gestione delle emergenze in forma semplificata. Per agevolare l'attuazione più corretta dei sistemi semplificati di riduzione del rischio, si prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mediante un comitato speciale composto da un magistrato e da esperti sindacali, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti, nominati con decreto del Ministro della giustizia, elabori modelli di sistemi semplificati differenziati per settore e dimensione, da rendere disponibili su una piattaforma digitale del medesimo Ministero, garantendo così l'uniformità dei criteri e la continuità delle buone pratiche. Inoltre, il comma 7 prevede una riduzione proporzionata della sanzione pecuniaria da irrogare all'ente di medie dimensioni quando ai soggetti apicali è già stata inflitta una sanzione penale irrevocabile, al fine di evitare una duplicazione punitiva per la medesima contestazione di difetto organizzativo.

L'autonomia della responsabilità è uno dei punti chiave del cosiddetto « sistema 231 »: a fronte di una colpa di organizzazione ben definita, « sganciare » la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica appare funzionale alle esigenze di prevenzione specialmente nei macro-organismi collettivi ed evita, altresì, la ricerca del « capro espiatorio » individuale nel caso di eventi che hanno la loro origine in gravi difetti organizzativi. Lo sviluppo dell'autonomia della responsabilità dell'ente, tuttavia, deve essere affiancato a una compiuta revisione del sistema premiale previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Attualmente, a fronte delle numerose ipotesi di non punibilità previste per le persone fisiche, l'ente non può mai sfuggire alla « propria » responsabilità malgrado ogni possibile forma di collaborazione *ex post*, né allo stesso è estensibile la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal-

l'articolo 131-*bis* del codice penale. La presente proposta di legge vuole riequilibrare il sistema: si precisa, quindi, l'autonomia della responsabilità dell'ente, precisandone i presupposti e si introduce, parallelamente, un compiuto sistema premiale appositamente pensato per l'ente. L'articolo 1, comma 1, lettera *m*), apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In primo luogo, interviene sull'ipotesi in cui l'autore del reato non sia identificato o non sia colpevole, stabilendo che la responsabilità dell'ente sussiste solo se il fatto è conseguenza di una mancata o difettosa adozione e di un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo. Si prevede, dunque, che in questi casi non basti dimostrare che l'ente avrebbe potuto ridurre il rischio di verifica dell'illecito come previsto dall'articolo 6, ma occorra la prova che l'ente avrebbe potuto impedire il reato secondo i principi generali della causalità in ambito penalistico. Viene poi chiarito che l'ente risponde anche quando l'autore non sia punibile o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia, con l'esplicito richiamo alle esclusioni previste dall'articolo 17-*bis*.

L'articolo 1, comma 1, lettera *n*), introduce l'articolo aggiuntivo 8-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che rappresenta un'innovazione di rilievo, modellata sulla speculare ipotesi prevista per la persona fisica dall'articolo 131-*bis* del codice penale: si prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente quando l'illecito sia di particolare tenuità, alla luce dei criteri già previsti all'articolo 11 del medesimo decreto, e che lo stesso sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria non superiore nel minimo a trecento quote, purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale istituto si applica anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti ai sensi dell'articolo 21; tuttavia, in tale caso, il giudice, nel valutare la particolare tenuità, deve considerare il complessivo difetto organizzativo alla luce dell'insieme degli illeciti dell'ente. Per presunzione assoluta, la particolare tenuità dell'offesa è

esclusa per i reati più gravi, di cui agli articoli 24-*ter*, 25, 25-*quater*, 25-*quater.1*, 25-*quinqies* e 25-*octies*, nonché per il caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 20. Il comma 5 dell'articolo 8-*bis* esclude, inoltre, che si computino le riduzioni previste dall'articolo 12, al fine di determinare il tetto massimo delle trecento quote, mentre il comma 6 del medesimo articolo estende l'esclusione anche ai casi in cui la legge preveda specificamente la particolare tenuità del danno o del pericolo come causa attenuante della sanzione pecuniaria.

Le modifiche alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo n. 2321 del 2001 sono dirette a eliminare alcune criticità già evidenziate dalla dottrina.

L'articolo 1, comma 1, lettera *o*), introduce il comma aggiuntivo 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo un principio di coordinamento tra le diverse autorità competenti a irrogare le sanzioni nei confronti dell'ente, nonché imponendo al giudice, al momento di individuare e quantificare la sanzione applicabile per l'illecito da reato, di tenere conto delle eventuali misure punitive, *lato sensu*, già applicate per lo stesso fatto.

L'articolo 1, comma 1, lettera *p*), introduce il comma aggiuntivo 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in cui si prevede un meccanismo di rivalutazione della sanzione pecuniaria, mutuato dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di evitare una progressiva perdita di efficacia dissuasiva della sanzione stessa, e la destinazione delle maggiori entrate derivanti da tale rivalutazione all'elaborazione e attuazione dei sistemi semplificati di cui all'articolo 7-*ter*.

L'articolo 1, comma 1, lettera *q*), modifica il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo, in particolare, tra i criteri per la determinazione del numero delle quote da ridurre a titolo di sanzione pecuniaria, anche le condizioni finanziarie dell'ente, che si aggiungono a quelle economiche e patrimoniali. Inoltre, per la stima congrua del valore della quota si deve tenere anche conto dell'efficacia dissuasiva come finalità. Non

è più prevista, infine, la misura fissa della quota, pari a 103 euro, nell'ipotesi di riduzione della sanzione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *r*), modifica in più punti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Rispetto all'ipotesi prevista nella lettera *a*) del comma 1 nel testo vigente, si è ritenuto più corretto intervenire, sul versante oggettivo, in un'ottica special-preventiva e di valorizzazione della collaborazione dell'ente, premiando la partecipazione fattiva dell'ente stesso consistente nella restituzione del vantaggio eventualmente ottenuto tramite la messa a disposizione ai fini della confisca.

L'articolo 1, comma 1, lettera *s*), reca un intervento correttivo limitatamente al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231 del 2001. La disposizione vigente, al comma 1, fa espresso riferimento alla « specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente » quale oggetto delle sanzioni interdittive, richiamando l'attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva deve tendere a colpire selettivamente, nei limiti del possibile, la specifica attività aziendale nell'ambito della quale ha avuto origine il reato-presupposto, neutralizzando « il luogo nel quale si è originato l'illecito ». Con la modifica proposta viene positivizzato il diritto vivente, aggiungendo al comma 4 del citato articolo 14 l'espressa previsione per cui la sanzione interdittiva « può essere limitata anche solo a una o più unità produttive dell'ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto nonché dell'estensione e della gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli ».

Come anticipato, la presente proposta di legge intende ridisegnare completamente il sistema premiale previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla scorta delle indicazioni sempre più nette, in tal senso, emergenti in letteratura. La prospettiva prescelta si basa sul seguente principio di fondo: la tutela, sia pure *ex post*, dei beni giuridici coinvolti nell'attività di impresa deve essere incentivata in ogni modo, ma contemporaneamente deve essere preceduta da un impegno *ex ante* a prevenire i

reati da parte delle organizzazioni complesse.

Attualmente, la premialità del decreto legislativo n. 231 del 2001 è largamente incompleta: non vi sono misure codificate di non punibilità pur a fronte di un profluvio di istituti premiali riservati alla persona fisica. La presente proposta di legge prevede quindi meccanismi tassativi di non punibilità, che si affiancano ai casi già esistenti di riduzione della sanzione pecuniaria e di esclusione delle sanzioni interdittive, che hanno come presupposto comune, salvo che per l'ipotesi della messa alla prova, strutturalmente diversa dalle altre, quello della preventiva adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'articolo 7, al fine di non svilire la portata preventiva della disciplina recata dal decreto stesso.

In questo quadro, l'articolo 1, comma 1, lettera *u*), introduce l'articolo aggiuntivo 17-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001, innovando profondamente il sistema delle clausole di esclusione automatica all'interno della responsabilità da reato degli enti, attraverso la previsione, per la prima volta, di una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative. Attualmente l'ordinamento italiano non prevede incentivi per la persona giuridica nel caso di segnalazione dell'illecito all'autorità giudiziaria; al contrario, la scoperta di un illecito da parte dell'ente può esporre lo stesso a conseguenze sanzionatorie più severe. In tale modo, inoltre, si positivizza in questa materia una regola generale per l'ente, simile, ma per certi versi più rigorosa, a quella prevista per le persone fisiche in talune ipotesi di collaborazione (si pensi all'articolo 323-*ter* del codice penale).

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* stabilisce la non punibilità per l'ente che, dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo anche non idoneo, fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale

conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto. La precisazione della necessità di una previa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo, risponde alla logica sopra richiamata: la collaborazione processuale diviene decisiva, a patto che vi sia stato un impegno preventivo antecedente al reato. Il comma 2 del nuovo articolo 17-*bis* condiziona la non punibilità di cui al comma 1 all'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento. Tale disposizione traduce in obbligo normativo il principio di autodisciplina, valorizzando l'adozione *ex post* di perfezionamenti organizzativi e procedurali. Il comma 3 del nuovo articolo 17-*bis* è volto a raccordare l'esclusione della punibilità della persona fisica con quella della persona giuridica, al fine di salvaguardare la proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva connessa al reato presupposto e all'illecito dell'ente. In particolare, si prevede una disciplina generale della non punibilità in relazione alle ipotesi in cui il reato-presupposto si estingua per cause non strettamente personali, ossia diverse da quelle previste dagli articoli 157, 167, 168-*ter*, 169 e 170 del codice penale nonché dagli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale, ovvero in cui l'autore non sia punibile per circostanze oggettive, a condizione che l'ente abbia preventivamente adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e abbia colmato le proprie lacune organizzative prima del dibattimento. La ragione principale di tale disposizione risiede nella circostanza che, a fronte di alcuni istituti che escludono la responsabilità della persona fisica in caso di riparazione dell'offesa, non pare potersi giustificare la responsabilità di un ente che abbia posto rimedio al proprio deficit organizzativo. Si prevedono, peraltro, una serie di condizioni. Innanzitutto, viene operata una selezione di tali istituti di favore

previsti per la persona fisica: solo le cause di estinzione o di non punibilità che si attivano in base a parametri oggettivi, quali il pagamento della sanzione, la riparazione dell'offesa o del danno, l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorità eccetera, possono fondare l'esclusione dell'illecito dell'ente. Per quanto concerne le condizioni riferibili all'ente, il beneficio viene accordato, conformemente alla logica sopra richiamata, solo se lo stesso abbia già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, per quanto inidoneo. Tali enti dovranno comunque dimostrare di avere posto rimedio alle carenze organizzative, entro il termine dell'apertura del dibattimento. Le cause di non punibilità di cui ai commi 1 e 3 soggiacciono, infine, alla condizione che l'ente abbia provveduto «al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione o, laddove non sia possibile, all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca». Il concetto di misura compensativa viene tratto dalla relazione ministeriale al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed è stato scelto in quanto sufficientemente ampio nonché idoneo a trascendere la dimensione meramente risarcitoria e ad adattarsi anche alle prospettive aperte dall'affermarsi di istituti di giustizia riparativa in seguito al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

In particolare, l'introduzione della causa di non punibilità di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* rende superflua, e anzi incoerente, la peculiare disciplina di cui al vigente comma 5-*bis* dell'articolo 25 in materia di reati contro la pubblica amministrazione, che è pertanto abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), della presente proposta di legge.

L'articolo 1, comma 1, lettera *v*), sostituisce integralmente l'articolo 22 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ridisegnando in modo organico la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente e della relativa sanzione, che viene adeguata alla logica penalistica, pur mantenendo peculiarità proprie della responsabilità degli enti.

L'ancoraggio del termine di prescrizione al massimo della pena edittale del reato-presupposto, con rinvio all'articolo 158 del codice penale, sostituisce l'attuale termine fisso quinquennale, introducendo un meccanismo elastico che si adatta alla gravità del reato e rafforza il parallelismo con la responsabilità penale individuale. Oltre alla previsione espressa della possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte dell'ente, si è disposto l'ampliamento delle ipotesi di sospensione e di interruzione stabilite dal codice penale. La cristallizzazione definitiva del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado, con ripresa solo in caso di regressione processuale per annullamento, si ispira al nuovo modello penalistico contenuto nell'articolo 161-*bis* del codice penale. Si propone, infine, l'inserimento nella medesima disposizione di un'autonoma disciplina della prescrizione della sanzione, stabilita nella misura ritenuta equa di cinque anni dalla pronuncia definitiva di condanna, con un richiamo espresso ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 172 del codice penale, ai fini della decorrenza del termine in casi particolari, in quanto compatibili. Infine, in ipotesi di accertata reiterazione dell'illecito, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 20, si prevede il raddoppio del termine di prescrizione della sanzione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), introduce l'articolo aggiuntivo 23-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che, innovando il quadro attuale, prevede il nuovo istituto della messa alla prova per gli enti. Si propone, in particolare, che l'ente interessato debba predisporre un programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione, nel rispetto di quattro specifiche condizioni, indicate nel comma 3. Per quanto riguarda l'esecuzione di un'attività di utilità sociale, come condizione ulteriore prevista dall'istituto in parola (comma 3, lettera *d*)), si è fatto riferimento alla nozione di « attività di interesse generale » mutuata dalla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale. Si prevede, inoltre, che il giudice possa indicare ulteriori prescri-

zioni, anche interdittive, al programma proposto, al fine di salvaguardare gli obiettivi di scopo indicati dal comma 2. Le ulteriori indicazioni sono mutate dalla disciplina penalistica applicabile alla persona fisica, ritenute compatibili per l'ente.

Per quanto concerne la disciplina processuale, contenuta nel capo III del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'articolo 1, comma 1, lettera *ee*), introduce l'articolo aggiuntivo 64-*bis* concernente un rito alternativo volto a incentivare la collaborazione processuale e l'autocorrezione organizzativa dell'ente, disciplinandone l'accesso su iniziativa propria o su proposta del pubblico ministero, entro termini procedurali stabiliti. In caso di accoglimento, il giudice stabilisce un termine di esecuzione, prevedendo un'interlocuzione attiva con l'OdV, così assicurando la continuità del controllo interno e la trasparenza nella fase di messa alla prova. Durante l'esecuzione, il giudice può modificare o revocare le prescrizioni, su istanza delle parti, garantendo un costante raccordo tra la funzione giurisdizionale e il sistema di *compliance* interna. Al termine della prova, se l'esito è favorevole, il giudice dichiara estinto l'illecito e ordina la confisca di quanto depositato ai sensi della lettera *d*) del comma 4; in caso contrario, il procedimento riprende e gli eventuali atti già compiuti vengono valutati ai fini dell'eventuale sanzione.

Pur non intervenendo in maniera organica sulle disposizioni processuali contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2001, l'introduzione delle cause di non punibilità di cui ai nuovi articoli 8-*bis* e 17-*bis* ha richiesto, per coerenza sistematica, di disporre alcune modifiche agli articoli 58 in materia di archiviazione e 67 in materia di sentenza di non doversi procedere nonché la sostituzione integrale degli articoli 61 in materia di provvedimenti emessi all'udienza preliminare e 66 in materia di sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità, prevedendo le relative disposizioni di coordinamento con le novelle apportate alla disciplina sostanziale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) fatta salva la rubrica della sezione III, le parole: « responsabilità amministrativa » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « responsabilità da reato »;

b) fatto salvo il comma 4 dell'articolo 1, le parole: « amministrative », « amministrativo » e « amministrativi », ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Responsabilità da reato dell'ente »;

d) alla sezione I del capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità »;

e) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — (*Soggetti*) — 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti collettivi forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e agli enti di piccole dimensioni.

4. Ai fini del presente decreto, per enti di piccole dimensioni si intendono gli enti il cui organo amministrativo, al momento della commissione del reato, è privo di un'effettiva autonomia organizzativa e gestionale nel perseguimento dell'oggetto sociale rispetto ai soggetti che, anche di fatto, ne hanno il controllo, e presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 220.000 euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni per un ammontare complessivo annuo non superiore a 440.000 euro;

c) dipendenti occupati in media non superiore a dieci unità.

5. Il comma 4 non si applica agli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, di una società o di un ente »;

f) all'articolo 4:

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli enti collettivi con sede legale all'estero o nell'Unione europea che operano nel territorio dello Stato anche per il tramite di una stabile organizzazione priva di personalità giuridica ovvero con uno stabilimento o una struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, anche privi di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

2-*ter*. L'ente con sede legale nell'Unione europea, prosciolto o condannato con provvedimento definitivo nello Stato in cui ha sede, non può essere sottoposto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto, anche se diversamente qualificato. La stessa disposizione si applica all'ente con sede legale all'estero previo riconoscimento del provvedimento definitivo di proscioglimento o di condanna ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti con sede principale all'estero »;

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — (*Responsabilità dell'ente*) — 1. L'ente è responsabile per i reati di cui alla sezione III del presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

ria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti di cui al comma 1, l'interesse o il vantaggio sussiste se la condotta, in violazione di regole cautela, è stata finalizzata a conseguire o ha conseguito un risparmio di spesa, un incremento produttivo o un altro beneficio suscettibile di valutazione economica per l'ente.

3. L'ente risponde dei reati commessi dai soggetti di cui al comma 1 degli enti sui quali esercita attività di controllo, direzione o coordinamento ai sensi degli articoli 2359 e 2497 del codice civile, nel caso in cui il fatto è stato commesso nel suo specifico interesse o vantaggio.

4. L'ente non risponde se i soggetti di cui al comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi »;

h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – (*Criteri di imputazione soggettiva*) – 1. L'ente risponde della condotta dei soggetti di cui all'articolo 5 se:

a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a ridurre il rischio che siano commessi reati della stessa specie di quello verificatosi, secondo quanto previsto dall'articolo 7;

b) non è stato affidato all'organismo di cui all'articolo 7-bis il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza nonché sull'aggiornamento del modello di cui alla lettera a);

c) vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui all'articolo 7-bis sull'idoneità e sull'attuazione del modello di cui alla lettera a).

2. La responsabilità degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 5 è esclusa nel caso in cui l'ente ha adottato una struttura organizzativa dotata di misure e caratteristi-

che equivalenti a quelle di cui agli articoli 7 e 7-bis, idonea a ridurre il rischio che siano commessi reati della stessa specie di quello verificatosi.

3. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente »;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – (*Modello di organizzazione, gestione e controllo*) – 1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo è composto da una parte generale, da una parte speciale nonché dai protocolli di prevenzione operativi finalizzati alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

2. La parte generale contiene:

a) la descrizione della configurazione societaria dell'ente e degli organi di amministrazione e di controllo che lo compongono, nonché del sistema di procure e di deleghe;

b) il codice etico, contenente:

1) un'introduzione concernente la legislazione, le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e gli eventuali criteri internazionali applicabili all'attività dell'ente;

2) l'indicazione dei destinatari e le modalità di informazione e di formazione sui contenuti dello stesso;

3) i principi etici di riferimento e le norme di comportamento;

c) le modalità di accertamento delle violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo medesimo;

d) l'istituzione dei canali di segnalazione interna, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e la relativa procedura operativa;

e) il sistema disciplinare, idoneo a sanzionare le violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, indicando:

1) i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari;

2) l'apparato sanzionatorio diversamente articolato in relazione al ruolo dei destinatari;

3) i criteri di determinazione della sanzione;

4) le condotte rilevanti, tra le quali la violazione del divieto di ritorsione e ogni altra violazione ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

5) il procedimento disciplinare, con la specificazione del titolare dell'azione disciplinare, delle garanzie a tutela dell'accusato e del soggetto competente ad applicare la sanzione stessa. Al sistema disciplinare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) l'istituzione, la composizione, il funzionamento e i poteri dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-bis;

g) la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-bis;

h) la previsione di specifiche forme di coordinamento e di collaborazione continue tra i principali soggetti aziendali, con specifico riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo comunque denominate;

i) l'indicazione delle procedure di individuazione e di valutazione dei rischi, che prevedano:

1) la mappatura dei processi a rischio di commissione di reato;

2) l'individuazione dei rischi potenziali per processo;

3) l'analisi dell'efficacia del sistema preventivo;

4) la valutazione dei rischi residui;

l) la verifica periodica dell'efficacia degli strumenti preventivi e di controllo nonché il loro aggiornamento, mediante:

1) la programmazione temporale delle verifiche;

2) l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità esecutive;

3) la descrizione analitica delle metodologie da seguire;

4) le modalità di segnalazione di disfunzioni procedurali o situazioni di non conformità;

5) la documentazione dei controlli compiuti.

3. La parte speciale contiene:

a) la descrizione dei reati presupposto vigenti;

b) la classificazione delle attività a rischio di commissione di reato, contenente:

1) l'individuazione delle aree potenzialmente a rischio di reato;

2) la rilevazione dei processi sensibili dai quali potrebbero derivare le ipotesi di reato perseguibili, indicando le direzioni e i ruoli coinvolti;

3) la rilevazione e la valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo operativi per ciascun processo;

4) la descrizione delle possibili modalità di commissione di reato;

c) i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali delle cautele contenute nei protocolli operativi;

d) la rubrica dei protocolli di prevenzione operativa allegati al modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. I protocolli di prevenzione operativa contengono:

a) l'indicazione di un responsabile del processo a rischio di commissione di reato, che assicura l'adeguatezza e l'efficacia del processo rispetto alla finalità perseguita;

b) la regolamentazione del processo mediante l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, applicando, ove possibile, una segregazione delle funzioni;

c) i flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-bis;

d) il monitoraggio e il controllo esercitati dal personale e dalla dirigenza.

5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al comma 1 è aggiornato tenendo conto dei mutamenti organizzativi dell'ente, delle modifiche normative intervenute incidenti sul modello medesimo e dei risultati della verifica periodica di cui al comma 2, lettera l).

6. Le attività di informazione e di formazione di cui al comma 2, lettera b), numero 2):

a) assicurano la diffusione e la comunicazione al personale del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al comma 1;

b) prevedono l'organizzazione di corsi di formazione a partecipazione obbligatoria, erogati con continuità e con verifica della frequenza, per tutto il personale e per i soggetti coinvolti nelle procedure dell'ente, finalizzati a divulgare e a favorire la comprensione delle procedure medesime e delle regole comportamentali previste nel modello;

c) è erogata tenendo conto delle aree di rischio gestite e del grado di specializzazione delle diverse categorie di dipendenti »;

l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. — (*Organismo di vigilanza*) —

1. L'organismo di vigilanza cura il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7 e segnala all'organo dirigente le modifiche necessarie.

2. L'organismo di vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza rispetto all'organo dirigente e alle altre funzioni dell'ente, esercitando autonomi poteri di iniziativa e controllo, espletati mediante attività di ispezione e di vigilanza, compreso il diritto di accedere senza restrizioni alle informazioni e alla documentazione inerenti all'attività dell'ente.

3. L'organismo di vigilanza è nominato dall'ente e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è composto da almeno tre membri in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

4. L'ente è tenuto, in misura proporzionale alla propria dimensione e complessità, a dotare l'organismo di vigilanza di risorse economiche e strumentali sufficienti per il pieno svolgimento delle sue funzioni.

5. I componenti dell'organismo di vigilanza sono scelti tra soggetti in possesso di capacità e di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi rilevati dall'ente nel modello di cui all'articolo 7 del presente decreto. Almeno uno dei componenti dell'organismo di vigilanza è iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2004, n. 320.

6. Nelle società di capitali, i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione non possono essere nominati membri dell'organismo di vigilanza.

7. Negli enti con meno di trenta dipendenti, l'organismo di vigilanza può essere monocratico ed essere composto da un soggetto interno all'ente, purché diverso dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi di autonomia, professionalità e competenza.

Art. 7-ter. – (Sistema semplificato di organizzazione e gestione per gli enti di medie dimensioni) – 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 6, lettera a), e 7, l'ente di cui al comma 7 dell'articolo 7-bis, che non fa parte di un gruppo di imprese, è responsabile per il fatto commesso dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, se l'organo dirigente non ha adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un sistema di organizzazione e gestione adeguato all'attività svolta e idoneo a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli enti di cui al comma 1 del presente

articolo adottano sistemi semplificati di organizzazione e gestione nel rispetto dei criteri di:

a) proporzionalità, calibrando gli adempimenti organizzativi e di gestione in funzione della dimensione aziendale, del numero di lavoratori e della tipologia dei rischi presenti nell'attività d'impresa;

b) semplificazione documentale, prevedendo l'utilizzo di sistemi standardizzati, liste di controllo e procedure sintetiche, purché idonee a garantire la tracciabilità delle attività di prevenzione;

c) centralità del ruolo del datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'assumere direttamente funzioni non delegabili di responsabilità in materia di sicurezza, di organizzazione e di gestione, qualora previsto dalla normativa vigente;

d) partecipazione attiva dei lavoratori, stabilendo modalità semplificate di consultazione e coinvolgimento degli stessi, anche mediante incontri periodici informali con l'organismo di vigilanza;

e) formazione essenziale obbligatoria, garantita con modalità compatibili con l'organizzazione aziendale, anche mediante strumenti digitali o sessioni pratiche;

f) gestione delle emergenze in forma semplificata, con indicazione chiara delle misure da adottare e dei soggetti incaricati.

3. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 2, si tiene conto dei seguenti parametri di specificità aziendale:

a) il numero di dipendenti, da suddividere in fasce con livelli crescenti di articolazione e con la previsione di misure aggiuntive per la tutela di eventuali soggetti con esigenze specifiche;

b) il settore di attività con classificazione dei diversi livelli di rischio, "basso", "medio" o "alto", secondo quanto previsto nelle tabelle per l'individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007, di cui all'allegato II dell'accordo 21 dicembre 2011 concluso in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) la distribuzione temporale delle attività lavorative.

4. Gli enti di cui al comma 1 garantiscono il monitoraggio, almeno annuale, dell'efficace attuazione delle misure adottate e procedono al loro aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative, normative o tecniche.

5. Al fine di garantire livelli uniformi di prevenzione del rischio di commissione di illeciti da reati nell'attività degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elabora sistemi semplificati di organizzazione e di gestione, differenziati per settore e classe dimensionale, tenuto conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, da rendere disponibili tramite la piattaforma digitale istituzionale del Ministero della giustizia.

6. Per le attività di cui al comma 5 del presente articolo, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, istituisce un comitato speciale permanente per la prevenzione del rischio illecito nell'attività d'impresa, composto da un magistrato con funzioni di legittimità designato dal Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, due avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle superiori magistrature e due dottori commercialisti, esperti in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi. I componenti del comitato speciale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia e durano in carica cinque anni. Si applicano i commi 2, primo periodo, 4 e 7 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Quando per il medesimo fatto di reato da cui deriva la responsabilità dell'ente di cui al comma 1 è stata applicata ai soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 una sanzione penale con provvedimento irrevocabile, il giudice riduce proporzionalmente la sanzione da irrogare all'ente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12. Ai fini del ragguaglio tra sanzione penale detentiva e sanzione pecuniaria si applica l'articolo 135 del codice penale.

8. Ai fini del presente decreto e con riferimento agli enti di cui al comma 1, per modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7 si intende il sistema semplificato di cui ai commi 1 e 2 »;

m) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile, la responsabilità dell'ente sussiste quando il reato è stato conseguenza della mancata o difettosa adozione o efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 17-bis, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è punibile o il reato si estingue per una causa diversa all'amnistia »;

n) nella sezione I del capo I, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — (*Esclusione della responsabilità per particolare tenuità dell'illecito*) — 1. Negli illeciti dipendenti da reato per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria non superiore nel minimo a trecento quote, la responsabilità dell'ente è esclusa quando, secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 1, l'illecito è di particolare tenuità e l'ente ha adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'articolo 7.

2. Nei casi di cui all'articolo 21, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora dalla complessiva valutazione degli illeciti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il difetto di organizzazione risulti di particolare tenuità.

3. Non possono essere ritenuti di particolare tenuità gli illeciti dipendenti da reato, consumato o tentato, di cui agli articoli 24-ter, 25, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-octies, fatte salve le ipotesi per le quali la legge prevede una circostanza attenuante specifica per la particolare tenuità del reato presupposto.

4. L'illecito non può essere ritenuto di particolare tenuità in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 20.

5. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista nel comma 1, non si tiene conto delle riduzioni di cui all'articolo 12.

6. La disposizione del comma 1 si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come caso di riduzione della sanzione pecuniaria »;

o) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nella scelta della sanzione da applicare nonché nella commisurazione della medesima, il giudice tiene conto di eventuali altre sanzioni, di qualsiasi natura, già irrogate nei confronti dell'ente in relazione al medesimo fatto ad opera di altre autorità pubbliche »;

p) all'articolo 10:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli importi di cui al comma 3 e di cui all'articolo 12, comma 1, sono rivalutati ogni cinque anni con decreto del Ministro di giustizia, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al con-

sumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica con arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione della presente disposizione la rivalutazione è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura del 10 per cento e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per gli illeciti commessi successivamente alla tale data. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate al finanziamento di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finalizzato a finanziare l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi semplificati di cui all'articolo 7-ter. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sanzione pecuniaria »;

q) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — (*Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*) — 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità dell'illecito, del grado della responsabilità dell'ente, dell'interesse o del vantaggio dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare la proporzione e la finalità, anche dissuasiva, della sanzione »;

r) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 100.000 euro se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattito, ha volontariamente messo a di-

sposizione dell'autorità giudiziaria procedente il profitto conseguito »;

2) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio della commissione di reati della specie di quello verificatosi »;

3) al comma 3, le parole: « la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione è ridotta di due terzi »;

4) il comma 4 è abrogato;

s) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata e può essere limitata anche solo a una o più unità produttive dell'ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto nonché dell'estensione e della gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli »;

t) all'articolo 17:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato ovvero, laddove non sia possibile, ha attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative »;

1.2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « a prevenire reati », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « a ridurre il rischio di commissione di reati »;

u) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. — (*Cause di non punibilità*)

– 1. L'ente che si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'articolo 7, non è punibile qualora, prima di avere avuto notizia di un procedimento a suo carico o a carico della persona fisica autrice del reato, abbia fornito all'autorità giudiziaria elementi di prova determinanti per la ricostruzione del fatto o per l'individuazione degli autori e si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.

2. La non punibilità di cui al comma 1 è comunque subordinata all'eliminazione, prima dell'apertura del dibattimento, delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis del presente decreto, l'ente non è punibile quando il reato presupposto è estinto per una causa diversa da quelle previste dagli articoli 157, 167, 168-ter, 169 e 170 del codice penale e dagli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale e, comunque, nei casi in cui è esclusa la punibilità dell'autore del reato per circostanze oggettive e lo stesso:

a) ha adottato, precedentemente al fatto di reato, un modello di organizzazione gestione e controllo, anche non idoneo ai sensi dell'articolo 7;

b) ha eliminato, prima dell'apertura del dibattimento, le carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato mediante l'adozione di ulteriori misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

4. In ogni caso, l'esclusione della punibilità di cui al presente articolo è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'eliminazione ovvero, laddove non è possibile, all'attenuazione delle conseguenze

dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca »;

v) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — (*Prescrizione dell'illecito e della sanzione*) — 1. La prescrizione estingue l'illecito dell'ente decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato previsto dalla sezione III del presente decreto. Si applica l'articolo 158 del codice penale, se non diversamente stabilito.

2. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'ente.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una disposizione di legge, oltre che nei casi espressamente previsti dall'articolo 159 del codice penale.

4. Interrompono la prescrizione l'ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive e la notificazione dell'atto di contestazione dell'illecito a norma dell'articolo 59. In caso di più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Si applica, in quanto compatibile, il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale.

5. Il corso della prescrizione dell'illecito cessa definitivamente con la pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

6. Le sanzioni si estinguono nel termine di cinque anni dalla data della pronuncia definitiva di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 172 del codice penale.

7. Nei casi di cui all'articolo 20, il termine di cui al comma 6 è raddoppiato »;

z) all'articolo 23, comma 2, la parola: « amministrativa » è soppressa;

aa) nella sezione II del capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-bis. — (*Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'ente*) — 1. Nei procedimenti per illeciti dipendenti da reato puniti con la sanzione pecuniaria non superiore nel massimo a cinquecento quote, anche congiunta ad altra sanzione, l'ente, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dall'illecito, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l'adesione dell'ente al programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione con lo scopo di prevenire il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

3. La messa alla prova dell'ente è concessa, in ogni caso, alle seguenti condizioni:

a) adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'articolo 7, idoneo a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi;

b) affidamento all'organismo di cui all'articolo 7-bis del compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza nonché sull'aggiornamento del modello organizzativo di cui alla lettera a);

c) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, offrendo, ove possibile, l'integrale risarcimento, oltre all'ulteriore profitto eventualmente conseguito, anche per equivalente, ai fini della confisca di cui all'articolo 19;

d) prestazione di un'attività di utilità sociale concordata con un ente pubblico territoriale o un ente pubblico non economico, ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

4. Ai fini della lettera d) del comma 3 del presente decreto, per attività di utilità sociale si intende un'attività d'impresa di interesse generale, come definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 112, svolta senza scopo di lucro e per finalità civiche e solidaristiche, svolta nell'esclusivo interesse di un ente pubblico territoriale o di un ente pubblico non economico.

5. Tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 11 e 14, il giudice può stabilire prescrizioni ulteriori, anche interdittive, al programma di riorganizzazione e responsabilizzazione proposto dall'ente, secondo le finalità di cui al comma 2.

6. Durante il periodo di sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova il corso della prescrizione dell'illecito è sospeso.

7. L'esito positivo della prova estingue l'illecito dipendente da reato dell'ente ed ogni altro effetto.

8. La sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova dell'ente non può essere concessa più di una volta.

9. La sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova è revocata, su richiesta del pubblico ministero:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma approvato o alle prescrizioni imposte ovvero di inadempimento totale o parziale alla prestazione dell'attività di utilità sociale;

b) in caso di commissione, durante il periodo di messa alla prova, di un nuovo illecito rispetto a quello per cui si procede »;

bb) all'articolo 25, il comma 5-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Se ritiene di dover archiviare il procedimento per particolare tenuità dell'illecito ai sensi dell'articolo 8-*bis* del presente decreto, il pubblico ministero deve darne avviso all'ente sottoposto alle indagini precisando che, nel termine di venti giorni, può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale e, dopo avere

sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza.

1-ter. Nei casi in cui intenda richiedere l'archiviazione per particolare tenuità dell'illecito ai sensi dell'articolo 8-*bis*, il pubblico ministero deve darne comunicazione, altresì, al procuratore generale presso la Corte di appello.

1-quater. In mancanza di opposizione si applica quanto disposto dal comma 1.

1-quinquies. Quando l'opposizione è inammissibile, il giudice dispone l'archiviazione »;

dd) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. — (*Provvedimenti emessi all'udienza preliminare*) — 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione, quando l'ente non è punibile ai sensi dell'articolo 17-*bis* del presente decreto ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia, altresì, sentenza di non luogo a procedere quando la società non è punibile ai sensi dell'articolo 8-*bis*, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

3. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente »;

ee) nella sezione VI del capo III, dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

« Art. 64-*bis*. — (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*) — 1. Nei casi previsti dall'articolo 23-*bis*, anche su proposta del pubblico ministero, l'ente può

formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'ente può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo è proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non sono formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale ovvero fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'ente è espressa mediante il legale rappresentante personalmente o per mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegato il programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione che prevede:

a) il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7 che l'ente ha adottato o intende adottare con particolare attenzione agli aspetti innovativi finalizzati a una più efficace riduzione del rischio della commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi;

b) l'indicazione della composizione dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-bis a cui l'ente ha affidato o intende affidare l'attuazione del modello organizzativo di cui alla lettera a), specificando i criteri cui l'organismo di vigilanza deve attenersi per garantire il corretto monitoraggio e funzionamento del modello organizzativo;

c) le iniziative risarcitorie adottate o da adottare per eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito;

d) l'eventuale offerta del profitto conseguito ulteriore rispetto a quello risarcito o da risarcire al danneggiato, anche per equivalente, ai fini della confisca di cui all'articolo 19, indicando i criteri adottati per la relativa individuazione e quantificazione;

e) l'indicazione specifica dell'attività di utilità sociale che l'ente si è impegnato a svolgere con un ente pubblico territoriale o un ente pubblico non economico, con sede nel circondario dell'autorità giudiziaria procedente, precisando le modalità, l'oggetto e i tempi di presumibile esecuzione.

5. Ai fini di una compiuta valutazione di idoneità del programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione presentato dall'ente, nonché dell'applicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 5, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria o altri enti pubblici, ogni informazione ritenuta necessaria. Tali informazioni sono tempestivamente portate a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'ente, prima dell'adozione del provvedimento del giudice, allo scopo di consentire alle parti di interloquire per iscritto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

6. Il giudice, se non pronuncia sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 67, decide con ordinanza, sentite le parti, sull'idoneità del programma e, in caso di accoglimento, stabilisce il termine per lo svolgimento del programma nonché per il deposito di una relazione conclusiva a cura dell'organismo di vigilanza dell'ente, disponendo inoltre le modalità conservative di quanto eventualmente messo a disposizione ai sensi del comma 4, lettera *d*). Se il termine per lo svolgimento del programma è superiore a sei mesi, il giudice ordina all'organismo di vigilanza dell'ente il deposito, nella segreteria del pubblico ministero procedente, di una relazione dettagliata sull'andamento del programma almeno ogni tre mesi.

7. Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11, il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni, quando si procede per illeciti per i quali sono previste la sanzione pecuniaria e la sanzione interdittiva;

b) superiore a un anno, quando si procede per illeciti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria.

8. I termini di cui al comma 7 decorrono dall'ordinanza di cui al comma 6.

9. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'ente e il pubblico ministero, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui al comma 6. L'impugnazione non sospende il procedimento.

10. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo V-bis del libro VI del codice di procedura penale.

11. Durante lo svolgimento del programma, il giudice, su istanza del pubblico ministero o dell'ente, può modificare o revocare, in tutto o in parte, le prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, previa acquisizione di una relazione sull'andamento del programma approvato, redatta dall'organismo di vigilanza dell'ente.

12. Scaduto il termine assegnato per lo svolgimento del programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione approvato, su istanza dell'ente, il giudice, acquisita la relazione finale dell'organismo di vigilanza e il parere del pubblico ministero, in caso di esito positivo, dichiara estinto l'illecito con ogni altra conseguenza di legge e ordina la confisca di quanto eventualmente messo disposizione ai sensi della lettera d) del comma 4.

13. In caso di esito negativo o di richiesta di revoca ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 9, il giudice, sentite le parti, dispone la prosecuzione del procedimento e l'istanza non può essere riproposta. Gli impegni assunti dall'ente con il programma approvato già adempiuti sono irretrattabili e si ne tiene conto ai soli fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni all'esito del giudizio. Si applica il comma 9 »;

ff) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. — (*Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità*)
— 1. Se l'illecito contestato all'ente non sussiste o se l'ente non è punibile ai sensi dell'articolo 17-bis, il giudice lo dichiara

con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando la prova dell'illecito dipendente da reato è mancante, insufficiente o contraddittoria »;

gg) all'articolo 67, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale è pronunciata anche quando l'ente non è punibile ai sensi dell'articolo 8-*bis* del presente decreto, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare »;

hh) agli articoli 74, comma 2, lettera c), 78, comma 1, e 83, comma 2, la parola: « amministrativa » è soppressa.

